

Allegato

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

### **pdI 4738: “Norme per la promozione e il sostegno dell’Economia Solidale”**

#### *Analisi degli articoli*

Artt. 1, 2 e 3

Non comportano oneri

Art. 4

L’art. 4 prevede numerose iniziative ed interventi nei commi 1 e 2, di seguito illustrati. La maggior parte di questi interventi non prevedono la concessione di contributi aggiuntivi rispetto alla normativa vigente, bensì esorta e sollecita la Regione ad introdurre criteri e disposizioni da implementare nell’ambito di strumenti già previsti e, quindi, da realizzare nell’ambito delle risorse già allocate nel bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, senza quindi oneri.

Il comma 1 lett. a) e b) enuncia principi che non sono destinati a produrre ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente in quanto rientranti nell’ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti.

Il comma 1 lett. c) intende promuovere iniziative e interventi per la riconversione di aziende e imprese per la loro inclusione nel circuito dell’economia solidale. Interventi rientranti nell’ambito dell’Area di Intervento 3 – Interventi per lo sviluppo economico – del bilancio regionale. Disposizione quindi da realizzarsi attraverso un’allocazione delle citate risorse nei bandi già programmati che tenga conto di questo ulteriore obiettivo, ad invarianza di stanziamenti.

Il Comma 1 lett. d) prevede iniziative di divulgazione presso la cittadinanza non destinate a comportare oneri aggiuntivi in quanto rientranti nell’ambito degli ordinari programmi di spesa relativi ad iniziative di comunicazione.

Il Comma 1 lett. e) non prevede oneri per il bilancio regionale. Si prevede infatti la concessione ai soggetti dell’economia solidale di spazi e locali a titolo non oneroso, una previsione ordinamentale che introduce criteri integrativi nell’ambito dell’individuazione delle realtà cui assegnare gli spazi gratuiti, già disponibili, senza quindi oneri aggiuntivi.

Il Comma 2 lett. a) “settore agroalimentare” non prevede oneri per il bilancio ai punti 3 e 5. Quanto ai punti 1, 2 e 4, sono previste disposizioni da realizzarsi attraverso le risorse del bilancio della regione nell’ambito della funzione obiettivo 1 dell’Area di intervento 3 – Interventi per lo sviluppo –, senza incrementarle ma prevedendo un’allocazione delle stesse che implementi questi obiettivi.

Il Comma 2 lett. b) “settore dei servizi” prevede azioni di promozione e incentivazione anche tramite accordi con le comunità locali, senza concessione di contributi e senza oneri per il bilancio della regione.

Il comma 2 lett. c) "settore dei beni comuni e dei servizi collettivi" non prevede oneri per il bilancio regionale in quanto si tratta di attività rientrante nell'ambito delle funzioni svolte dalle strutture regionali competenti.

Il comma 2 lett. d) "settore abitativo" non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto le misure rientrano nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti. Quanto ai punti 5, 7 e 10, gli obiettivi enunciati sono perseguiti attraverso risorse già allocate nel bilancio regionale, nell'ambito della Funzione obiettivo 1 dell'Area di intervento 4 – Uso, salvaguardia e sviluppo del territorio – la cui programmazione di spesa dovrà tenere conto degli ulteriori obiettivi introdotti dalla legge da perseguire nell'ambito degli strumenti già disponibili sulla base della legislazione vigente. Sempre nel "settore abitativo" si prevede la sollecitazione (punti 1 e 2 successivi) ad individuare risorse e strumenti finanziari, restando tuttavia nell'ambito delle risorse già stanziato nell'ambito della citata Area di Intervento 4 del Bilancio regionale, senza quindi oneri aggiuntivi.

Il Comma 2 lett. e) "settore della finanza etica, mutualistica e solidale". Il punto 1 ed il punto 4 non prevedono oneri aggiuntivi per il bilancio in quanto rientranti nell'ambito delle funzioni attualmente svolte dalle strutture regionali competenti e, quindi, svolte con le risorse umane già presenti nell'ente.

La disposizione di cui al punto 2 non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto enuncia una volontà di orientamento della politica fiscale, senza però dettare norme specifiche. Eventuali effettive agevolazioni fiscali richiederanno ulteriori iniziative legislative che, in quella sede, dovranno individuare le modalità di copertura delle minori entrate.

Il punto 3 prevede la creazione di un Fondo Regionale per l'abbattimento degli interessi passivi sui prestiti concessi a esperienze di economia solidale. In fase di prima applicazione si prevede di farvi fronte nel limite delle risorse in corso di stanziamento con la legge di assestamento di bilancio nell'ambito dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario. Si fa quindi riferimento alle risorse che in fase del progetto di legge di assestamento del bilancio 2014 saranno accantonate alla voce 28, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", afferente all'U.P.B. 1.7.2.2.29100.

L'ultimo comma, il 3, prevede il riconoscimento dei soggetti dell'economia solidale tra i soggetti destinatari delle proprie politiche di sviluppo e che venga data attuazione a questo principio attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione. Una disposizione di chiusura e raccordo rispetto ai precedenti commi 1 e 2 ai cui commenti si fa rinvio.

#### Art. 5

Trattasi di norma afferente all'organizzazione amministrativa regionale senza oneri aggiuntivi in quanto gestita nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Quanto alle lettere a, b, c, le stesse fanno rinvio ai successivi articoli (artt. 6, 7 e 8) di seguito trattati.

#### Artt. 6, 7 e 8

Regolamentano il Forum Regionale dell'Economia Solidale, il Tavolo Regionale permanente per l'Economia solidale e l'Osservatorio sull'economia solidale. In fase di prima applicazione, ai relativi oneri si fa fronte nel limite delle risorse in corso di stanziamento con la legge di assestamento di bilancio nell'ambito dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario. Si fa quindi riferimento alle risorse che in fase di assestamento di bilancio sono in corso di stanziamento nell'U.P.B. 1.7.2.2.29100, del capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti". Per gli esercizi successivi, invece, si provvede al finanziamento di questi interventi nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nella UPB e relativo capitolo del bilancio regionale, a norma dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Quanto al comma 2 dell'art. 8, l'attivazione del Portale Web viene realizzata mediante il sistema informatico regionale e non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 9

Non comporta oneri in quanto le attività previste rientrano nell'ambito delle funzioni già svolte dalle strutture regionali competenti.

#### Art. 10

La norma finanziaria illustra le modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge.